



UNIONE ITALIANA
Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA - REKA
Tel. + 385/51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume
GIUNTA ESECUTIVA
Sig.amm.: 910-01/2011-191/2
N.prot.: 2170-67-05-11-11

**BANDO DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE DI 6 (SEI) BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI
CORSI DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO/CORSI DI LAUREA
SPECIALISTICI/MAGISTRALI
PRESSO UNIVERSITÀ ITALIANE O ISTITUZIONI DI STUDIO E FORMAZIONE
PARIFICATE ALLE UNIVERSITÀ PER GLI STUDENTI DI NAZIONALITÀ
ITALIANA E DI CITTADINANZA CROATA/SLOVENA**

Articolo 1

L'Unione Italiana (UI) e l'Università Popolare di Trieste (UPT) indicano un Bando di Concorso (di seguito: Bando) per l'assegnazione di N° 6 (sei) Borse di Studio (di seguito: Borse) riservato agli studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena, diplomati delle Scuole Medie Superiori Italiane in Croazia/Slovenia, per la frequenza di corsi di laurea di primo livello/corsi di laurea specialistica/magistrale presso le Università italiane o istituzioni di studio e formazione parificate alle Università per l'Anno Accademico (di seguito: A.A.) 2011/2012.

Articolo 2

Le Borse sono libere.

Articolo 3

Possono concorrere all'assegnazione delle Borse gli studenti di nazionalità italiana e cittadini croati/sloveni che:

- hanno frequentato le Scuole Italiane di I grado (dalla I all'VIII/IX classe elementare) e di II grado (dalla I alla IV/V classe media superiore);
- hanno frequentato soltanto le Scuole Italiane di II grado (dalla I alla IV/V classe media superiore) qualora nel Comune di residenza, all'epoca considerata, non fosse operante una Scuola Italiana di I grado.

Possono concorrere all'assegnazione delle Borse gli studenti di nazionalità italiana e cittadini croati/sloveni che:

- a livello di Scuola media superiore (I-IV/V classe) hanno riportato un profitto cumulativo medio non inferiore a 3,5 (nella media non viene considerato il voto di maturità).

Possono concorrere all'assegnazione delle Borse gli studenti di nazionalità italiana e cittadini croati/sloveni già iscritti a un corso di laurea di primo grado presso un'Università italiana o un'Istituzione di studio e formazione parificata alle Università, e gli studenti in

possesto di una laurea di primo grado che desiderano frequentare un corso di laurea specialistica/magistrale presso un'Università italiana o un'istituzione di studio e formazione parificata alle Università, che soddisfano le condizioni del comma 1 del presente articolo.

In via eccezionale, in presenza di fondata e oggettiva motivazione adotta dai candidati, la Commissione giudicatrice (di seguito: Commissione), sentito il parere del Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI, può decidere di ammettere al Bando domande che non soddisfano i criteri indicati nel comma 1 del presente articolo. Le decisioni sull'ammissibilità delle domande sono insindacabili e inappellabili.

Articolo 4

Possono concorrere all'assegnazione delle Borse gli studenti diplomati delle Scuole Medie Superiori Italiane operanti in Croazia che soddisfano le condizioni dell'articolo 3, e che:

- hanno concluso l'istruzione media superiore superando l'esame di Maturità di Stato di Lingua e letteratura italiana – livello superiore (livello A).

Articolo 5

Non possono concorrere all'assegnazione delle Borse gli studenti che:

- hanno già usufruito di Borse assegnate, per un livello d'istruzione superiore a quello della Scuola Media Superiore per i corsi di laurea di primo livello, rispettivamente superiore alla laurea di primo livello per i corsi di laurea specialistici/magistrali, nell'ambito della collaborazione UI-UPT;
- sono in rapporto di lavoro.

Le Borse promosse dal presente Bando non sono cumulabili con altre Borse di Studio.

Gli assegnatari delle Borse sono tenuti a trasmettere, all'inizio di ciascun A.A., alla Giunta Esecutiva dell'UI una dichiarazione autografa certificante l'assenza degli impedimenti indicati nei comma 1 e 2 del presente articolo.

Il mancato rispetto del comma 3 del presente articolo comporta la sospensione dell'erogazione della Borsa fino alla presentazione dell'autocertificazione richiesta.

I premi, i riconoscimenti in denaro e gli assegni *una tantum* ottenuti dagli studenti per ragioni di merito o di ricerca non rappresentano impedimento all'erogazione della Borsa.

Articolo 6

Le Borse vincolate vengono assegnate fino al conseguimento del titolo di studio richiesto per lo svolgimento della professione indicata nel vincolo.

La durata delle Borse libere è pari alla durata legale del corso di laurea seguito dallo studente.

La durata delle Borse assegnate agli studenti già iscritti ad un corso di laurea coincide con il periodo rimanente fino alla conclusione della durata legale del corso frequentato dall'assegnatario della Borsa.

La Borsa consta di 10 (dieci) mensilità annuali il cui ammontare viene stabilito dall'UI per ogni A.A.

Allo scadere della durata legale del corso di laurea all'assegnatario della Borsa viene riconosciuto un contributo finanziario *una tantum* per la tesi di laurea il cui ammontare è fissato nell'importo pari a due mensilità.

Al conseguimento della laurea all'assegnatario della Borsa vincolata viene riconosciuto un contributo finanziario *una tantum* per la copertura delle tasse da versare per

ottenere il riconoscimento dell'equipollenza del titolo di studio in Croazia/Slovenia, il cui ammontare è fissato nell'importo pari a due mensilità della borsa di studio.

Il riconoscimento del contributo finanziario di cui al precedente comma non implica alcun obbligo in capo all'UI in merito alla stesura delle traduzioni necessarie per l'ottenimento dell'equipollenza del titolo di studio.

Articolo 7

Il mantenimento della Borsa negli A.A. successivi a quello in cui è stata assegnata sarà valutato annualmente, in base al rispetto della seguente condizione:

- il conseguimento di almeno il 70% dei crediti formativi – ECTS previsti dal piano di studio per gli A.A. precedenti.

In caso di mancato adempimento, per cause non oggettive, della disposizione di cui al precedente comma del presente articolo, l'erogazione della Borsa sarà sospesa fino al conseguimento di almeno il 70% dei crediti formativi – ECTS previsti dal piano di studio per gli A.A. precedenti.

Articolo 8

Lo studente assegnatario di una Borsa vincolata ha l'obbligo di sottoscrivere un Contratto di studio con l'UI, l'UPT e con un'Istituzione della CNI, che sarà tenuta a garantirgli un posto di lavoro idoneo al titolo di studio conseguito e presso la quale, a studi ultimati, l'assegnatario della Borsa dovrà impiegarsi per un periodo pari alla metà di quello in cui ha percepito la Borsa.

L'obbligo contrattuale dell'assegnatario della Borsa sarà considerato onorato anche nel caso in cui, per motivate ragioni, d'intesa con l'UI e l'Istituzione della CNI firmataria del contratto, si impieghi presso un'altra Istituzione della CNI che necessiti della professionalità acquisita dall'assegnatario della Borsa.

Nel caso l'assunzione dell'assegnatario della Borsa vincolata presso l'Istituzione della CNI sia condizionata con il superamento di un esame professionale/di Stato l'UI si impegna a corrispondere al borsista un contributo finanziario *una tantum* destinato alla copertura delle tasse universitarie del corso di formazione propedeutico all'esame richiesto a norma di legge, il cui ammontare è fissato nell'importo pari a due mensilità della borsa di studio.

Lo studente assegnatario di una Borsa libera ha l'obbligo di sottoscrivere un Contratto di studio con l'UI e con l'UPT.

Agli assegnatari delle Borse è fatto obbligo di laurearsi entro due (2) anni dalla conclusione della durata legale del corso di laurea.

Il mancato adempimento da parte dell'assegnatario della Borsa degli obblighi elencati nei comma precedenti comporta la decadenza del diritto alla Borsa, e determina l'obbligo alla restituzione all'UI dell'intero ammontare dell'importo in denaro percepito.

Le Istituzioni della CNI firmatarie dei Contratti di studio sono tenute al pieno rispetto degli obblighi da questi derivanti.

Articolo 9

Alla domanda di partecipazione al Concorso, debitamente compilata, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Certificato di nascita.
- 2) Fotocopia del certificato di cittadinanza.

- 3) Certificato comprovante la frequenza della Scuola Italiana di I e II grado rilasciato dalla Direzione della scuola.
- 4) Fotocopia autenticata della pagella dell'VIII (per gli studenti che hanno frequentato le scuole in Croazia) /IX classe (per gli studenti che hanno frequentato le scuole in Slovenia).
- 5) Fotocopie autentiche delle pagelle di tutte le classi della Scuola Media Superiore.
- 6) Fotocopia autenticata del diploma/pagella di maturità.
- 7) Fotocopia autenticata del certificato attestante gli esami opzionali sostenuti alla Maturità di Stato (solo per i candidati che si sono diplomati ai sensi del precedente ordinamento e che hanno sostenuto successivamente la Maturità di Stato in Croazia).
- 8) Notifica di profitto di Maturità generale (solo per i candidati che hanno sostenuto la Maturità generale in Slovenia).
- 9) Certificato d'iscrizione nella locale Comunità degli Italiani in qualità di membro effettivo.
- 10) Un documento rilasciato dall'autorità locale certificante la dichiarazione di appartenenza nazionale alla CNI.
- 11) Piano di studi, certificato autenticato degli esami sostenuti con relative votazioni e crediti formativi conseguiti (solo per i candidati già iscritti a corsi di laurea di primo livello e per i candidati che desiderano frequentare un corso di laurea specialistica/magistrale).
- 12) Fotocopia autenticata del certificato di laurea di primo livello e notifica del voto riportato (solo per i candidati che desiderano frequentare un corso di laurea specialistica/magistrale).

Articolo 10

La domanda di partecipazione al presente Bando, inclusi i relativi allegati, redatta su carta libera e sottoscritta dal candidato, dovrà pervenire alla Segreteria dell'Unione Italiana, Via delle Pile/Uljarska 1/IV, 51000 Fiume, entro il termine perentorio del **2 dicembre 2011**. Farà fede il timbro postale.

Le domande di partecipazione al presente Bando dovranno recare chiara indicazione in merito al tipo di Borsa per la quale il candidato concorre (vincolata/libera); e al livello universitario per il quale viene richiesta la Borsa (corso di laurea di primo livello/corso di laurea specialistica/magistrale).

Per le Borse vincolate la domanda dovrà recare chiara indicazione dell'Istituzione con la quale il candidato desidera sottoscrivere il Contratto di studio vincolato.

Verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le Domande pervenute entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo e corredate da tutta la documentazione richiesta.

Articolo 11

Le domande per l'assegnazione delle Borse saranno valutate da una Commissione, formata da un Presidente e da due membri, nominata dalla Giunta Esecutiva dell'UI, che si atterrà ai criteri stabiliti nel presente Bando e nell'apposito Regolamento punteggi.

Il processo di selezione dei candidati avverrà in base all'esame delle Domande pervenute e della documentazione e queste allegata.

Al termine della valutazione la Commissione formulerà graduatorie dei candidati distinte per ciascuna categoria di destinatari indicata nell'articolo 1 del presente Bando.

Le Borse verranno assegnate secondo l'ordine di tali graduatorie.

Nel caso di rinuncia o di decadenza dell'assegnatario della Borsa questa potrà essere assegnata per il rimanente periodo ai candidati che, risultati idonei, seguano in ordine di graduatoria.

Articolo 12

I candidati hanno diritto di presentare ricorso entro otto (8) giorni dalla comunicazione dei risultati. Le risposte ai ricorsi devono essere esibite entro otto (8) giorni dalla data di scadenza del tempo utile per gli stessi.

Il ricorso va presentato al Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo dell'Unione Italiana, Via delle Pile/Uljarska 1/IV, 51000 Fiume. Farà fede il timbro postale.

Articolo 13

In deroga all'Articolo 4 del presente Bando possono concorrere all'assegnazione delle Borse gli studenti diplomati delle Scuole Medie Superiori Italiane operanti in Croazia che soddisfano le condizioni dell'articolo 3, e che hanno concluso l'istruzione media superiore superando l'esame di maturità a sensi dell'ordinamento precedente (Maturità scolastica).

In sede di formulazione delle graduatorie dei candidati il punteggio per la Maturità scolastica sarà assegnato ai sensi delle disposizioni previste dall'apposito Regolamento punteggi.

Articolo 14

Con l'entrata in vigore del presente Bando sono abrogate tutte le norme precedenti recanti disposizioni in materia di concessione di Borse per la frequenza di corsi di laurea presso le Università italiane o istituzioni di studio e formazione parificate alle Università a studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena.

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul, mp.